

Statuto Allegato "A"

Agencia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Pistoia  
Atto registrato al n. 159  
27 MAR. 2020  
3  
negu

**"ALTHEA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE"**

**Art. 1 - Denominazione e sede sociale**

È costituita l'associazione denominata "ALTHEA", che, a seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), assumerà la denominazione "ALTHEA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE", in forma abbreviata "ALTHEA APS".

L'Associazione è costituita ai sensi degli articoli 36, 37, 38 del C.C.

L'Associazione ha le caratteristiche di Ente senza scopo di lucro e si trova nelle condizioni previste dall'art. 148 del D.P.R. 917/1986 e s.m.i.

L'Associazione altresì riveste la qualifica di associazione di promozione sociale ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017 recante il "Codice del Terzo Settore".

L'associazione ha forma giuridica di associazione non riconosciuta di promozione sociale ed è organizzata ai sensi dell'art. 35 e seguenti d.lgs. 117/2017; l'associazione potrà, tuttavia, procedere alla richiesta dell'acquisto della personalità giuridica come previsto dall'art. 22 D.Lgs. 117/2017, a discrezione dell'organo direttivo.

Fino alla data di iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), di cui al d.lgs. 117/2017, o eventuali registri equivalenti, la denominazione sociale sarà "ALTHEA Associazione".

L'acronimo "A.P.S.", senza ulteriori delibere o formalità, sarà integrato automaticamente nella denominazione e diverrà spendibile nei rapporti con i terzi e pubblicamente, con effetto dall'iscrizione nel RUNTS o registro equivalente. L'Associazione è titolare della denominazione e dei segni distintivi "ALTHEA", nonché di eventuali marchi, loghi e segni grafici adottati per lo svolgimento delle proprie attività. L'utilizzo della denominazione, del marchio e dei segni distintivi dell'Associazione è riservato all'Associazione stessa e può essere autorizzato, secondo modalità stabilite dagli organi associativi, ai soci o ad altri soggetti che operino nell'ambito delle attività promosse dall'Associazione e nel rispetto delle finalità associative. È fatto divieto di utilizzare la denominazione, il marchio o altri segni distintivi dell'Associazione per finalità diverse da quelle associative o in modo da arrecare pregiudizio all'immagine e ai valori dell'Associazione. L'utilizzo del marchio ALTHEA da parte dei soci o di soggetti terzi è disciplinato da apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione ha sede a Pistoia (PT) in Via del Lastrone n°1. L'Associazione potrà trasferire la sede sociale e/o istituire sedi secondarie e similari in tutto il territorio nazionale su decisione del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale, nell'ambito dello stesso Comune, non comporta modifiche al presente Statuto ed è disposta con delibera del Consiglio Direttivo.

**Art. 2 - Finalità**

L'Associazione non persegue fini di lucro, né diretto né indiretto, ed intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità della struttura, di elettività e di gratuità delle cariche sociali, salvo quanto previsto dal seguente art. 16 del presente Statuto.

L'Associazione ha per scopo esclusivo o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione si propone di perseguire le finalità innanzi indicate attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale (ex art. 5 comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017), in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, dei loro familiari, tesserati o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

### **Art. 3 - Le attività dell'Associazione**

L'Associazione esercita e organizza le seguenti attività, in conformità a quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 117/2017 e s.m.i., dal presente statuto e dalla normativa vigente, anche in collaborazione con altri Enti del Terzo Settore o altri soggetti pubblici e privati:

Attività di interesse generale;

Attività secondarie e strumentali all'attività istituzionale di interesse generale;

Attività di raccolta fondi.

### **Art. 4 - Attività di interesse generale**

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza in via stabile e principale, in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

g) attività di alta formazione, anche in ambito accademico e post-accademico, nonché percorsi formativi avanzati realizzati anche in collaborazione con università, enti di ricerca e istituzioni educative;

h) attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale, nonché diffusione, divulgazione e applicazione dei risultati della ricerca nei settori coerenti con le finalità associative;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

A titolo esemplificativo e non esaustivo le attività di interesse generale si concretizzano attraverso lo svolgimento delle seguenti attività:

- organizzazione e realizzazione di corsi, seminari, workshop, laboratori, ritiri, percorsi formativi e attività esperienziali finalizzati alla crescita personale, allo sviluppo delle competenze relazionali, alla consapevolezza individuale e al benessere della persona;

- promozione e diffusione di pratiche di consapevolezza, meditazione, mindfulness, educazione emotiva e sviluppo umano, attraverso attività formative, divulgative ed esperienziali;

- organizzazione di conferenze, incontri pubblici, gruppi di studio, convegni e iniziative culturali sui temi della formazione umana, della consapevolezza e della qualità delle relazioni;

- realizzazione di attività di formazione extra-scolastica e permanente rivolte a giovani e adulti;

- ideazione, promozione, coordinamento e realizzazione di percorsi formativi e culturali anche attraverso l'attività dei soci;

- promozione e sviluppo di reti di collaborazione tra formatori, educatori, professionisti e operatori che condividono le finalità associative;

- realizzazione di progetti educativi, culturali e sociali in collaborazione con enti pubblici, istituzioni scolastiche, università, ITS Academy, enti del Terzo settore e soggetti pubblici o privati;

- attività di studio, ricerca, documentazione e divulgazione sui temi oggetto delle attività associative, anche attraverso la realizzazione di progetti di ricerca, studi, iniziative di approfondimento scientifico e culturale, pubblicazioni e attività di disseminazione dei risultati, anche mediante strumenti digitali;

attività di studio, ricerca, documentazione e divulgazione sui temi oggetto delle attività associative, anche attraverso la realizzazione di progetti di

ricerca, studi, iniziative di approfondimento scientifico e culturale, pubblicazioni e attività di disseminazione dei risultati, anche mediante web-radio, nel rispetto delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017;

- produzione e diffusione di materiali editoriali, didattici e multimediali;
- promozione di iniziative associative, culturali e ricreative volte a favorire la partecipazione dei soci.

Per la realizzazione delle proprie attività formative, culturali e di ricerca l'Associazione può promuovere collaborazioni e partenariati con università, istituti di istruzione secondaria e terziaria, ITS Academy, enti di ricerca, fondazioni, istituzioni pubbliche e soggetti privati operanti nei settori della formazione e della ricerca.

L'Associazione può inoltre promuovere, coordinare o partecipare a programmi di studio e di ricerca scientifica anche in collaborazione con enti nazionali o internazionali.

Al fine di garantire la coerenza delle attività con le finalità associative e la qualità delle iniziative promosse sotto la denominazione e il marchio dell'Associazione, le attività formative, culturali o di ricerca realizzate dai soci nell'ambito della rete ALTHEA e che utilizzano il nome o il marchio dell'Associazione devono essere preventivamente presentate agli organi associativi secondo le modalità stabilite dai regolamenti interni. L'Associazione favorisce il coordinamento delle iniziative sul territorio nazionale, promuovendo la collaborazione tra i soci e tra i membri della rete, anche al fine di evitare sovrapposizioni di attività e di garantire un equilibrato sviluppo delle iniziative associative. L'Associazione può stipulare convenzioni, accordi e partenariati con università, enti di ricerca e altri soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

L'Associazione riconosce il valore dell'apprendimento esperienziale e del contatto con contesti culturali differenti, anche attraverso esperienze educative in Italia e all'estero, quali strumenti di crescita personale, relazionale e sociale, nel rispetto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale proprie dell'Ente. L'Associazione può avvalersi, per lo svolgimento delle proprie attività, anche dell'apporto professionale dei soci, nel rispetto della normativa vigente e dei principi del Terzo Settore.

#### **Art. 5 - Attività secondarie e strumentali alle attività istituzionali di interesse generale**

L'associazione potrà svolgere attività diverse (ex art. 6 D.Lgs. 117/2017) esclusivamente se secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nei limiti e secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

#### **Art. 6 - Attività di raccolta fondi**

Per il raggiungimento delle proprie finalità, e al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, secondo quanto previsto dagli art. 7 e 79 del decreto legislativo 117/2017, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva.

L'attività di raccolta fondi può essere realizzata sia occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, sia in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, secondo le Linee Guida adottate con Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 9 giugno 2022 e successive modificazioni e integrazioni.

#### **Art. 7 - Affiliazione ed iscrizione al R.U.N.T.S.**

L'Associazione può affiliarsi ad uno o più Enti Nazionali nonché alle Reti associative locali e/o nazionali, i cui Statuti e Regolamenti s'impegna a rispettare ed a far rispettare ai propri associati, collaboratori e volontari.

L'Associazione dovrà richiedere e, qualora ottenuta, mantenere l'iscrizione al Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo settore (R.U.N.T.S.) così come disciplinato dagli art. 45 e ss. Del D.Lgs. 117/2017 nell'apposita sezione dedicata alle associazioni di promozione sociale. La mancata iscrizione nell'apposita sezione dedicata alle APS del RUNTS, (o registri equipollenti) comporta l'impossibilità del sodalizio di configurarsi quale Associazione di Promozione Sociale con conseguente trattamento quale associazione semplice a norma del Codice Civile.

#### **Art. 8 - Patrimonio sociale**

L'associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali e proventi ed entrate relative alle attività di interesse generale, dalle attività diverse e dalle attività di raccolta fondi ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del d.Lgs 3 luglio 2017, n. 117.

Concorrono a formare il patrimonio sociale anche i contributi versati da tutti i soggetti indicati dall'art. 85 co. 1 D.Lgs. 117/2017, sia all'atto della costituzione o della successiva adesione, che durante lo svolgimento del rapporto associativo (come previsto dall'art. 85 del D.Lgs. 117/2017), da beni mobili ed immobili che l'Associazione possiede e da quanto potrà possedere in avvenire nonché da eventuali fondi di riserva costituiti con eventuali eccedenze di bilancio e da eventuali elargizioni di associati e di terzi (pubblici o privati). L'associazione potrà aumentare il proprio patrimonio sociale sino al minimo indicato dalla legge per ottenere l'eventuale riconoscimento della personalità giuridica la cui richiesta è a discrezione dell'organo direttivo. Come previsto dall'art. 8 co. 1 D.Lgs 117/2017, il patrimonio dell'Ente del Terzo settore è utilizzato ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione non può distribuire, neanche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi o riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

#### **Art. 9 - Le entrate dell'Associazione**

Le entrate sono costituite da:

beni mobili e immobili di proprietà con relative rendite;

eccedenze degli esercizi annuali;

quote associative annue e/o periodiche dei soci/tesserati;

quote aggiuntive per il pagamento di corrispettivi specifici, connessi all'attività istituzionale, versate dai soggetti di cui all'art. 85 co. 1 del D.Lgs 117/2017;

eventuali contributi di enti pubblici o privati;

eventuali introiti di manifestazioni sportive/ricreative/culturali e attività connesse;

erogazioni liberali da parte di persone fisiche, società ed enti pubblici o privati;

entrate derivanti da attività connesse agli scopi istituzionali nonché diverse e/o commerciali ma strumentali e secondarie alle attività di interesse generale (ex art. 6 D.Lgs. 117/2017); dall'attività di eventuale raccolta fondi, secondo quanto previsto dagli art. 7 e 79 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni; ogni altra entrata che contribuisca al reperimento di fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali.

#### **Art. 10 - L'esercizio sociale**

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

L'Associazione, in relazione all'esercizio sociale, redige il bilancio di esercizio, costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale - con l'indicazione dei proventi e degli oneri - dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali.

Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a comunicarlo a tutti gli associati unitamente alla convocazione dell'assemblea dei soci chiamata ad approvarlo.

L'Associazione redige altresì il bilancio sociale nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea discute l'approvazione del bilancio di esercizio (unitamente al bilancio sociale, ove la sua redazione sia obbligatoria o ritenuta opportuna) entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. Qualora l'Associazione consegua entrate inferiori ad Euro 300.000,00 (o il diverso importo previsto dalla Legge) e sia priva di personalità giuridica, il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. L'associazione potrà redigere un rendiconto per cassa in forma aggregata qualora i ricavi siano inferiori ad Euro 60.000 (o al diverso importo previsto dalla Legge).

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

I rendiconti (compresi quelli delle raccolte fondi) e/o bilanci inerenti l'anno sociale precedente saranno depositati presso il RUNTS entro 180 giorni dalla chiusura dell'anno di esercizio o nel diverso termine eventualmente previsto dalla normativa di settore.

Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate sono superiori a 100.000,00 euro, o al diverso limite stabilito dalla normativa vigente, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati devono essere pubblicati sul sito internet dell'associazione o sul sito internet della Rete Associativa cui si aderisce.

#### **Art. 11 - Ammissione all'associazione**

Soci dell'Associazione possono essere tutte le persone fisiche senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, nonché Enti del Terzo Settore e altri enti senza scopo di lucro che facciano apposita domanda scritta o telematica per mezzo del proprio legale rappresentante; per questi ultimi vale quanto previsto nell'art. 35 del D.Lgs. 117/2017 al comma 3 e s.m.i..

Coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età dovranno presentare la domanda di ammissione firmata dai genitori o da chi ne fa le veci.

Le domande scritte di ammissione (alle quali sono equiparate le domande presentate tramite supporti telematici eventualmente utilizzati dall'associazione) contengono i dati anagrafici o sociali dell'aspirante socio nonché una dichiarazione di accettazione e presa visione dello statuto

sociale e di eventuali regolamenti; l'aspirante socio si obbliga, con la presentazione della domanda, al rispetto dello statuto sociale, degli eventuali regolamenti, degli statuti di enti o reti associative ai quali l'associazione aderisce nonché al pagamento della quota sociale e/o delle altre quote previste dall'associazione. Le domande, così composte e recanti anche il trattamento privacy, vengono esaminate ed approvate o respinte dal Consiglio Direttivo non oltre 30 giorni dalla data di presentazione. In caso di accettazione della domanda il nominativo o denominazione del richiedente verrà trascritto nel libro soci dell'associazione nel corso della prima riunione utile del Consiglio Direttivo. In caso di diniego, da comunicarsi all'interessato entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, il richiedente può appellarsi all'Assemblea dei soci, il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello; il suddetto giudizio sarà reso entro 60 giorni a decorrere dalla presentazione dell'appello. In caso di accettazione, il Consiglio Direttivo dovrà provvedere a ratificare l'ammissione, nella sua prima riunione utile. Il Consiglio Direttivo valuta le domande anche in relazione alla coerenza del richiedente con le finalità associative e i valori dell'Associazione.

Nelle more della valutazione della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo l'aspirante socio potrà frequentare la sede sociale e partecipare alle attività sociali solo qualora il Presidente, o un consigliere appositamente delegato, abbia preliminarmente dato una valutazione positiva alla domanda che dovrà poi essere validata dal Consiglio Direttivo nei termini sopra indicati.

La quota sociale è stabilita dal Consiglio Direttivo; non è restituibile, trasmissibile o rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualifica di associato aderente. La quota sociale, se prevista, dovrà essere versata da ogni socio entro 30 giorni dall'inizio dell'anno sociale o, in caso di nuovo socio, all'atto di presentazione della domanda di ammissione. Ciascun socio è titolare di uguali diritti nel rapporto associativo.

Non sono ammessi soci a carattere temporaneo.

Ogni associato iscritto nel libro soci ed in regola con il pagamento della quota sociale (se prevista), ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'associazione. Ogni socio dovrà comunicare tempestivamente al Consiglio Direttivo eventuali modifiche dei dati indicati nella domanda di ammissione a socio quali, a titolo indicativo e non esaustivo, l'indirizzo di residenza o sede legale, il recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica.

Quanto disposto nel presente articolo e nel rispetto dei principi ivi enunciati potrà essere integrato da apposito regolamento.

#### **Art. 12 - Qualifica di socio**

La qualifica di socio si perde: a) per dimissione/recesso; b) per morosità protrattasi per almeno tre mesi; c) per il venir meno dei requisiti necessari all'ammissione; d) per radiazione nel caso di gravi infrazioni alle norme statutarie e di comportamenti lesivi degli interessi sociali; e) per morte.

Le esclusioni di cui alle lettere b) e c) verranno sancite dal Consiglio Direttivo previa preventivo avvertimento scritto al socio, il quale potrà sanare la sua posizione con il versamento della quota dovuta e/o fornendo i requisiti necessari all'ammissione.

Il socio che vuole dimettersi/recedere deve darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Le relative dimissioni avranno valore dal giorno seguente alla relativa ricezione ed il Consiglio Direttivo provvederà, nella prima riunione utile, ad annotarle sul libro soci.

Costituiscono causa di applicazione di sanzioni disciplinari (tra cui la radiazione) il mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari, del codice etico (se presente) o delle deliberazioni o direttive legittimamente

assunte dagli organi preposti dell'Associazione o in generale l'assunzione di comportamenti o lo svolgimento di attività contrari agli interessi morali o materiali dell'Associazione e ai principi di democrazia interna, in tutti i casi in cui possa derivare un danno, di qualunque natura, anche morale, all'Associazione.

In tali casi, il Consiglio Direttivo dell'Associazione, valutato il comportamento del singolo socio, potrà adottare i seguenti provvedimenti disciplinari:

richiamo scritto;

inefficacia temporanea e sospensione della qualifica di socio (con gli annessi diritti e doveri) per un periodo di tempo determinato non superiore ad un anno;

inefficacia e ritiro definitivo della qualifica di socio con conseguente radiazione dall'Associazione.

Il Consiglio Direttivo adotterà i provvedimenti disciplinari di cui sopra tenuto conto della gravità della condotta o infrazione commessa e degli eventuali episodi di recidiva della medesima o di altra condotta o infrazione.

Il Consiglio Direttivo dovrà prima contestare per iscritto al socio l'addebito così che egli abbia la possibilità di presentare, nei successivi 10 giorni, le sue controdeduzioni e difese per un riesame della singola posizione, con facoltà di chiedere di essere ascoltato personalmente.

All'esito del riesame (in caso di esito negativo di quest'ultimo) o, in mancanza di istanze di riesame da parte del socio, al termine del periodo di 10 giorni di cui sopra, il provvedimento disciplinare potrà essere adottato dal Consiglio Direttivo. Di esso dovrà essere data comunicazione scritta al socio con qualsiasi mezzo ne garantisca la ricezione (raccomandata/pec/email comunicazione a mezzo social, WhatsApp, etc); il socio, entro 15 giorni dall'avvenuta ricezione, potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri dell'Associazione ovvero, nel caso in cui l'organo non sia stato istituito, all'Assemblea dei soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile. I provvedimenti sanzionatori non sono sospesi in pendenza di ricorso.

Le quote versate all'Associazione non verranno rimborsate in alcun caso al socio che abbia perso la sua qualifica per i motivi innanzi indicati. Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili.

Il recesso, l'esclusione, la decadenza del socio determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all'interno dell'Associazione.

#### **Art. 13 - Organi dell'Associazione**

Organi dell'Associazione sono:

l'Assemblea generale dei soci;

il Consiglio Direttivo;

il Presidente;

l'eventuale Organo di Controllo;

l'eventuale Organo di revisione legale dei conti.

#### **Art. 14 - Assemblea**

L'Assemblea generale dei soci è convocata dal Presidente, d'intesa con il Consiglio Direttivo, in via ordinaria almeno una volta all'anno entro 120 giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale ed in via straordinaria ogni qualvolta sia ritenuto necessario. L'Assemblea deve essere convocata anche su richiesta motivata del 20% dei soci in regola con il pagamento della quota sociale. L'Assemblea è valida in prima convocazione quando siano presenti la metà più uno dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. La convocazione può essere effettuata mediante lettera indirizzata ai singoli soci/associati e/o con avvisi affissi nella sede sociale e/o sulla pagina internet o social dell'associazione e/o con raccomandata a mano e/o a mezzo mail, pec o sms o altra forma di comunicazione tramite messaggistica social (facebook -

instagram - whatsapp - telegram etc.). La modalità di convocazione scelta, tra quelle precedentemente indicate, dovrà espletarsi almeno quindici giorni prima della data di convocazione. Gli inviti e gli avvisi devono specificare la data, la sede e l'ora della prima e/o della seconda convocazione nonché l'ordine del giorno dei lavori.

Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci regolarmente iscritti nell'apposito libro soci purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun socio spetta un solo voto. I soci minorenni, regolarmente iscritti nell'apposito libro soci ed in regola con il pagamento delle quote associative, potranno esercitare il diritto di voto a mezzo di coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela; i soci collettivi (altri ETS o Enti senza scopo di lucro) esercitano il voto per il tramite del proprio legale rappresentante; il voto dei suddetti soci collettivi è equiparato a quello dei soci persone fisiche vi è quindi rapporto di 1 a 1.

È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di tre deleghe.

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale e comunque con voto palese.

È possibile lo svolgimento dell'assemblea, con l'annessa partecipazione ed esercizio del diritto di voto palese e simultaneo da parte di tutti i soci, anche per via telematica (ad es. tramite Meet, WhatsApp, Zoom ect), in via esclusiva e/o mista (telematica/dal vivo) a condizione che:

- siano presenti nel medesimo luogo il presidente ed il segretario della riunione;
  - vi sia la possibilità, per il presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
  - venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione;
  - venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento e la possibilità di visionare i documenti;
  - sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni;
  - sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti.
- In presenza dei suddetti presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente e il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Le riunioni che si tengono per via telematica possono essere oggetto di registrazione, nel rispetto della tutela della privacy, al fine di certificare quanto in esse discusso e disposto.

#### **Art. 15 - Compiti delle Assemblee**

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

IN SEDE ORDINARIA:

- discutere l'approvazione del rendiconto economico-finanziario o bilancio di esercizio ed, eventualmente, il bilancio sociale;
- eleggere e revocare il Presidente, il Consiglio Direttivo ed ogni altro, eventuale, organo sociale stabilendone il numero dei componenti;
- eleggere i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- può richiedere al Consiglio Direttivo la presentazione di un piano annuale delle attività;
- decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione all'associazione e di esclusione o radiazione dall'associazione;

deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

IN SEDE STRAORDINARIA:

deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;

deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario posto all'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, il quale nomina fra i soci un segretario verbalizzante; è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Tra la prima e la seconda convocazione devono intercorrere almeno 24 ore.

L'Assemblea straordinaria è presieduta dal Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante.

Per modificare lo statuto, l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti aventi diritto di voto. In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è costituita validamente qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

Tutte le delibere assembleari ed i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, sono comunicati ai soci con la loro esposizione, per 60 giorni dopo l'approvazione, nella sede dell'Associazione e/o sulla pagina internet o social. Le competenze inderogabili dell'assemblea sono, inoltre, quelle indicate all'art. 25 del D.Lgs 117/2017.

#### **Art. 16 - Cariche sociali**

Le norme sull'ordinamento interno dell'Associazione sono ispirate ai principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Coloro che desiderano essere eletti alle cariche sociali devono presentare la propria candidatura almeno dieci giorni prima della data stabilita per lo svolgimento dell'Assemblea dandone comunicazione scritta o tramite mezzi telematici (email/sms/messaggi sui social etc) al Presidente in carica dell'Associazione.

I soci collettivi (ETS e/o Enti senza scopo di lucro) possono concorrere alle cariche sociali per mezzo dei propri rappresentanti appositamente nominati; a tal fine il socio collettivo dovrà dare comunicazione scritta o telematica al Presidente dell'Associazione, almeno dieci giorni prima della data stabilita per lo svolgimento dell'Assemblea, del nominativo della persona fisica che concorre alla carica sociale unitamente alla delibera/provvedimento di nomina da parte del socio collettivo.

Per potersi candidare occorre essere soci effettivi dell'Associazione, in regola con i pagamenti delle quote sociali, e non avere riportato nell'ultimo quinquennio condanne in ambito penale.

Il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui sopra, comporta l'immediata decadenza dalla carica e la relativa sostituzione con il primo dei supplenti, come indicati nell'art. 19 del presente statuto.

Le cariche sociali sono ricoperte, solitamente, in maniera gratuita tuttavia se durante la vita associativa, particolari esigenze dovessero portare alle necessità di conferire un emolumento a coloro che ricoprono le cariche sociali, ciò sarà possibile previa autorizzazione del Consiglio Direttivo e

sempre che non vi sia un espresso divieto di legge. È fatta salva la possibilità di attribuire ai componenti degli organi sociali eventuali emolumenti (diversi da quelli eventualmente corrisposti per la copertura della carica sociale) per lo svolgimento di specifiche attività professionali, deliberate dal Consiglio Direttivo (e/o disciplinati da apposito regolamento) nel rispetto dei limiti di cui all'art. 8, comma 3 del Codice del Terzo settore e delle altre disposizioni di legge vigenti.

Per quanto riguarda i pagamenti rivolti a coloro che ricoprono cariche sociali si fa anche riferimento alle diverse note del MLPS.

La disciplina prevista per l'organo di amministrazione ed i suoi componenti è quella indicata all'art. 26 del D.Lgs 117/2017, alla quale si rinvia.

#### **Art. 17 - Rapporti di lavoro**

L'Associazione, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 117/2017, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale ed al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al venti per cento del numero degli associati (o ai diversi limiti imposti per legge).

Gli emolumenti corrisposti dovranno rispettare i criteri indicati dall'art. 8 co. III del D.Lgs. 117/2017. Il Presidente provvede, secondo le necessità dell'associazione, ad istituire i rapporti di lavoro innanzi indicati.

#### **Art. 18 - Rapporti con i volontari**

L'associazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017 si può avvalere della collaborazione di soggetti volontari nei modi e nelle forme previste dal citato articolo.

I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro vidimato. Ai volontari possono essere rimborsate dall'ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo; il rimborso spese può essere elargito in base a quanto disposto dall'art. 17 co. IV del D.Lgs. 117/2017.

Il volontario può anche essere un soggetto esterno all'associazione e pertanto non associato alla stessa, tuttavia l'associazione dovrà, in rispetto all'art. 35 co. 1 del D.Lgs. 117/2017, avvalersi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Tutti i volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

#### **Art. 19 - Il Consiglio direttivo**

Il Consiglio Direttivo è eletto liberamente dall'Assemblea ordinaria, tranne il primo che viene nominato nell'atto costitutivo, ed è composto, in maggioranza, da associati persone fisiche (ex art. 26 co. II D.Lgs. 117/2017).

Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea dei soci ogni quattro anni; alla scadenza del suddetto termine i consiglieri restano comunque in carica fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. Esso è composto da un minimo di 3 a un massimo di 11 membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. Il Consiglio Direttivo assicura la coerenza e la continuità dell'indirizzo associativo nel rispetto delle finalità statutarie.

L'elezione alla carica di consigliere può essere subordinata al possesso dei requisiti di cui all'art. 26 co. 3 del D.Lgs. n. 117/2017 eventualmente individuati in apposito regolamento. I membri del Consiglio sono sempre

rieleggibili salvo eventuali restrizioni inerenti al numero di mandati, previste dalle norme di legge applicabili; tutti gli incarichi si intendono, solitamente, a titolo gratuito, salvo quanto disposto dal precedente art. 16 del presente Statuto; ai consiglieri sono sempre rimborsabili le spese sostenute nello svolgimento della carica ricoperta, debitamente giustificate. Sono consentiti gli eventuali compensi così come disposto dall'art. 8 co. III D.Lgs. 117/2017. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea Soci; esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo. In caso di dimissioni/decadenza/revoca di un componente del Consiglio Direttivo, viene nominato il primo dei supplenti (se presente). Per supplente si intende il primo dei consiglieri non eletti indicato nel verbale dell'apposita assemblea elettiva, in mancanza verrà convocata l'assemblea dei soci che procederà alla nuova nomina se ritenuta necessaria. È espressamente vietata qualsiasi forma di cooptazione.

Nel caso in cui il numero dei componenti del Consiglio Direttivo dovesse divenire inferiore a tre dovrà essere convocata, d'urgenza, l'assemblea dei soci per procedere a nuove elezioni; la convocazione potrà essere fatta, in tal caso, da qualsiasi socio.

All'interno del Consiglio Direttivo saranno nominati uno o più vice Presidenti, un Tesoriere ed, eventualmente, un Segretario. Il Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione può esercitare parte dei poteri, ordinari e straordinari, spettanti al Consiglio Direttivo, a titolo indicativo e non esaustivo: assunzione di personale, attribuzione di compensi a professionisti, intrattenimento dei rapporti bancari e assicurativi.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su iniziativa del Presidente o su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti.

Nel caso in cui un consigliere non partecipi, nel corso di un intero anno sociale, a nessuna riunione del Consiglio, l'organo consiliare potrà procedere a verbalizzare la sua sostituzione nominando il primo dei non eletti, se presente, oppure, se necessario, a indire l'elezione tramite assemblea generale dei soci.

Nei casi di dimissioni o cessazione dalla carica, per qualsivoglia motivo, della metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo o di mancata approvazione dell'Assemblea dei soci del bilancio e/o rendiconto redatto dal Consiglio Direttivo, si avrà la decadenza immediata del Presidente e dell'intero Consiglio Direttivo.

In questo caso si dovrà procedere alla convocazione dell'Assemblea dei soci in sede Straordinaria, che dovrà svolgersi entro tre mesi dalla decadenza dell'organo, il rinnovo di tutti gli organismi dirigenti.

L'ordinaria amministrazione, la convocazione dell'Assemblea dei soci e le relative formalità e regolamento saranno attribuiti all'organo o agli organi così individuati:

- in caso di decadenza/dimissioni del Presidente: al Consiglio Direttivo, in regime di prorogatio, con attribuzione della legale rappresentanza al Vice Presidente;

- in caso di dimissioni della metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo o di mancata approvazione del bilancio/rendiconto: al Presidente e ai consiglieri non dimissionari, con voto a maggioranza dei presenti e legale rappresentanza al Presidente, in regime di prorogatio.

#### **Art. 20 - Funzioni del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare: Il Consiglio Direttivo può delegare specifiche funzioni a singoli componenti o a soggetti esterni, determinandone limiti e modalità.

le decisioni inerenti alle spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;

le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali e complementari da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione, nonché l'individuazione delle eventuali attività diverse, secondarie e strumentali a quelle di interesse generale;

le decisioni inerenti alla direzione del personale dipendente e dei volontari (con l'indicazione, in caso di rimborso delle spese, dei criteri seguiti per l'elargizione degli stessi) nonché il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;

la decisione su eventuali emolumenti da attribuire a coloro che ricoprono cariche sociali quale compenso per la carica ricoperta; nelle relative decisioni non ha diritto di voto colui che ricopre la carica per la quale è in discussione l'emolumento;

la decisione su eventuali emolumenti da conferire ai componenti del Consiglio Direttivo stesso nonché a qualunque altro associato o soggetto terzo, per la realizzazione di attività professionali svolte in favore dell'associazione;

la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario / bilancio di esercizio (ed eventualmente del bilancio sociale) da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio;

l'eventuale decisione di richiedere l'acquisizione della personalità giuridica dell'ente;

l'eventuale presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;

l'approvazione di progetti formativi, culturali o di ricerca proposti dai soci o dai membri della rete associativa, anche in collaborazione con università, enti di ricerca, istituzioni educative, ITS Academy, fondazioni o altri soggetti pubblici o privati, purché coerenti con le finalità istituzionali dell'Associazione;

la fissazione delle quote sociali;

la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;

la redazione e approvazione dei Regolamenti sociali ed amministrativi nonché le proposte di modifica del presente Statuto, da sottoporsi all'approvazione della successiva Assemblea;

la delibera sull'ammissione di nuovi soci e sulla loro esclusione/radiazione;

ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

#### **Art. 21 - Assemblee del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o su richiesta di un terzo dei membri del Consiglio e, comunque, almeno due volte all'anno. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto (e.mail, pec, sms) o anche tramite pubblicazione sul sito internet o pagina social dell'associazione o comunicazione a mezzo social network (WhatsApp, Messenger, etc) da pubblicare almeno 10 giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta. È valida, altresì, la convocazione orale se partecipano all'assemblea tutti i componenti del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo delibera validamente in prima convocazione con l'intervento di metà più uno dei suoi componenti. In seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente, subentra con eguali funzioni e prerogative il Vice Presidente o, in mancanza, il Consigliere più anziano di nomina e successivamente di età. Ogni consigliere può delegare ad altro componente del Consiglio Direttivo la partecipazione ed il voto alle suddette assemblee; ogni consigliere può avere massimo una delega.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constatare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario; quest'ultimo viene nominato ad apertura di ogni riunione e redige il verbale. Le riunioni si possono tenere anche con strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza) alle medesime condizioni indicate al precedente art. 14 del presente statuto precisando che le riunioni sono valide anche quando il presidente ed il segretario verbalizzante non siano presenti nello stesso luogo fisico. In tal caso la riunione si ritiene svolta presso il luogo ove si trova il segretario verbalizzante.

#### **Art. 22 - Il Presidente dell'Associazione**

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione nei confronti dei terzi. È eletto dall'Assemblea dei soci, insieme ai membri del Consiglio Direttivo, ogni quattro anni. Egli potrà validamente rappresentarla in tutti gli atti, contratti, giudizi, nonché tutti i rapporti con enti, società ed istituti sia pubblici che privati. Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e provvede alla loro convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può compiere autonomamente atti di ordinaria amministrazione fino all'importo di euro 5.000 per singola operazione. Per atti eccedenti tale importo è richiesta preventiva delibera del Consiglio Direttivo.

Rientrano tra gli atti di ordinaria amministrazione: la compravendita dei prodotti/servizi necessari all'espletamento dell'attività istituzionale; intrattenere rapporti con istituti di credito e svolgere operazioni bancarie di qualsiasi tipologia tra cui, a titolo indicativo e non esaustivo, l'apertura di conti correnti; stipula di contratti commerciali di qualsiasi tipo; stipula di contratti di sponsorizzazione; assunzione di personale e loro licenziamento; nomina e revoca di consulenti e di collaboratori; comunicazioni sociali e adempimenti relativi.

Per i pagamenti e gli incassi delle quote sociali il Presidente è aiutato dal Tesoriere.

Il Presidente può delegare al Segretario/Tesoriere i propri poteri per singoli atti o serie di atti, fissandone limiti e durata; in carenza di tale delega, nel caso di sua assenza o impedimento, prolungate non oltre 60 giorni, i poteri di ordinaria amministrazione e la legale rappresentanza sono conferiti al Vice Presidente. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente prolungate oltre 60 giorni, senza giustificato e temporaneo motivo, il Consiglio Direttivo ha facoltà di deliberarne la decadenza, procedendo alla convocazione dell'Assemblea dei soci in sede Straordinaria.

#### **Art. 23 - Il Segretario**

Il Segretario predispone, anche con l'aiuto di professionisti, lo schema del rendiconto economico e finanziario della gestione dell'Associazione (o bilancio di esercizio / sociale) da portare in discussione in sede di Consiglio Direttivo, tiene aggiornato il libro dei soci, i libri ed i documenti contabili, compila i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo collaborando per la buona riuscita di tutte le attività.

#### **Art. 24 - Il Tesoriere**

Il Tesoriere si occupa dell'incasso delle quote sociali, del pagamento delle utenze e di ogni altra spesa riguardante le attività dell'Associazione.

Le figure del segretario e del tesoriere possono essere ricoperte dalla medesima persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

#### **Art. 25 - il Vice-Presidente**

Il Vice-Presidente è eletto, unitamente agli altri consiglieri, dall'assemblea dei soci e nominato all'interno del Consiglio Direttivo, dura in carica quattro anni ed in caso di impedimento temporaneo del presidente lo sostituisce nelle sue funzioni.

#### **Art. 26 - Organo di controllo**

L'associazione nominerà, tramite l'assemblea ordinaria dei soci, un organo di controllo, anche monocratico, nei modi, tempi e termini indicati dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i..

Ai componenti dell'organo di controllo si applicherà l'art. 2399 del Codice Civile. I componenti dell'organo di controllo dovranno essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti dovranno essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigilerà sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'associazione.

Esso eserciterà inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

Per quanto non indicato si rinvia all'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.

#### **Art. 27 - Organo di revisione legale dei conti**

È nominato dall'assemblea ordinaria dei soci solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 e s.m.i.. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

#### **Art. 28 - Libri sociali obbligatori**

L'associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017 ed in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- eventuale e solo se ritenuto e/o reso obbligatorio dalla normativa in materia, libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Ogni socio può richiedere di visionare i libri sociali dell'associazione presentando apposita richiesta scritta al Consiglio Direttivo (o all'opposito organo i cui documenti si vuole controllare) il quale si dovrà esprimere in merito entro 30 giorni dalla richiesta. In caso di silenzio da parte del Consiglio Direttivo (o dell'organo che detiene i libri che si vogliono controllare) la richiesta si intende accettata e l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d'ufficio indicati dall'Associazione. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo.

In ogni caso, l'Associazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali. Il socio potrà visionare i libri sociali per un periodo massimo di 48 ore con la presenza di, almeno, un consigliere o suo delegato.

#### **Art. 29 - Regolamenti sociali**

Il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei soci possono adottare regolamenti che disciplinano i vari aspetti della vita associativa, compresa la costituzione di un Comitato Scientifico con funzioni consultive per la valutazione dei progetti formativi e dei progetti di ricerca presentati dai soci o per il loro tramite. Tra i regolamenti che l'Associazione può adottare rientrano, a titolo esemplificativo:

- regolamento della rete dei formatori e collaboratori;
- regolamento per l'utilizzo del marchio ALTHEA;
- regolamento del Comitato Scientifico;
- regolamenti per la gestione e la valutazione di progetti formativi, culturali e di ricerca.

Ogni organo associativo può dotarsi di un proprio regolamento.

Il Consiglio Direttivo e l'assemblea dei soci possono redigere, nel pieno rispetto del principio di democraticità e seguendo le regole di convocazione e partecipazione assembleare previste nello statuto, regolamenti che disciplinano i vari aspetti della vita associativa, compresa la costituzione di un comitato scientifico per la discussione dei progetti presentati dai soci o per il loro tramite.

In caso di contrasto tra regolamenti e statuto prevale la disciplina prevista da quest'ultimo.

#### **Art. 30 - Durata e scioglimento**

La durata dell'Associazione è illimitata.

L'associazione potrà essere sciolta solo in seguito a specifica deliberazione dell'Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, che provvede alla nomina di un liquidatore. La deliberazione deve essere adottata con il voto favorevole dei 3/4 dei presenti aventi diritto di voto.

Il patrimonio sociale in caso di scioglimento, deve essere devoluto, tramite delibera dell'Assemblea dei soci, in caso di iscrizione al RUNTS, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, co. 1 D.Lgs 117/2017, alla Rete Associativa di cui l'associazione stessa fa parte o, in via residuale, ad altri enti del Terzo Settore, ai sensi dell'Art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

#### **Art. 31 - Controversie**

La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, potrà essere deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominare, uno ciascuno, dalle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro. Il giudizio sarà inappellabile.

Nel caso di controversia giudiziale il foro competente è quello della sede legale dell'associazione.

#### **Art. 32 - Normativa di riferimento**

Per tutto quanto non specificamente previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il d.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

Pistoia, 19/03/2026

Il Presidente

Il Segretario

